



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ADEMPIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO (Art. 2 D.M. n. 489/2001)

ANNO SCOLASTICO 2024/2025

IL SINDACO

Visto il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 13 dicembre 2001, n. 489, recante: «Regolamento concernente l'integrazione delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico»;

Vista la nota 40055 del 12.12.2023 del Ministero dell'Istruzione e del merito recante "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2024/2025";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e s.m.;

Visto il D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, recante: «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L.28 marzo 2003, n. 53» e s.m.;

Visto il D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della L. 28/03/2003, n. 53», e s.m.;

Visto l'art. 1 comma 622 della L. 22.12.2006;

Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge 27/12/2006, n. 296;

Visto l'art. 4 del DPR 20/03/2009, n. 89 recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133" che testualmente dispone «Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento»;

Visto l'articolo 4, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 89/2009, che testualmente dispone: «Possono altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.»

Vista la Circolare MIUR del 30.12.2010 n. 101 che all'art. 1 dispone che "nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 ed i 16 anni"

Visto l'articolo 34 della Costituzione che testualmente recita:

«1. La scuola è aperta a tutti.

2. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

3. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

4. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso»;

Visto lo Statuto Comunale;

RENDE NOTO

in applicazione delle norme sopra richiamate:

- Sono soggetti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione i minori dal sesto al sedicesimo anno di età. Agli alunni portatori di handicap è consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.
- Ha adempiuto all'obbligo di istruzione l'alunno che abbia frequentato le scuole primarie, secondarie di primo grado ed il secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme vigenti. I genitori del minore, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere

privatamente o direttamente alla sua istruzione e/o formazione devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

- Rispondono dell'assolvimento dell'obbligo i genitori del minore o chiunque, a qualsiasi titolo, ne faccia le veci. L'inosservanza a tale obbligo è configurata come reato;
- L'art. 4, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 20/03/2009 n. 89 recita " Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento". Pertanto per l'anno scolastico 2024/2025 **sono soggetti all'obbligo di istruzione i minori nati dal 01 gennaio al 31 dicembre 2018.**
- Possono altresì essere iscritti alla scuola primaria statale o paritaria, su richiesta delle famiglie, le bambine ed i bambini nati entro aprile 2019, avvalendosi della facoltà concessa alle famiglie di anticiparne la scolarizzazione;
- Con nota n° 40055/12.12.23" Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2024/2025" il Ministero dell'Istruzione e del Merito al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le famiglie, da quest'anno mette a disposizione la Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it>), punto di accesso unico per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero.

All'interno della Piattaforma Unica è presente il nuovo punto di accesso alle iscrizioni *on line*, con tutte le informazioni utili per la procedura ("Iscrizioni").

La presente Nota disciplina, per l'anno scolastico 2024/2025, le iscrizioni:

-alle sezioni delle scuole dell'infanzia;

-alle prime classi delle scuole di ogni grado;

-al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema di iscrizioni on line e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati tali percorsi in regime di sussidiarietà;

-alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici;

- al percorso di specializzazione per "Enotecnico" degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo "Agraria, agroalimentare e agroindustria", articolazione "Viticoltura ed enologia".

Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Nota le iscrizioni che si effettuano d'ufficio, ovvero quelle relative agli alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima, ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell'istruzione tecnica.

Le domande di iscrizione on line all'anno scolastico 2024/2025 devono essere presentate dalle ore 08:00 del giorno 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del giorno 10 febbraio 2024.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono accedere al sistema di iscrizioni *on line* all'interno della Piattaforma Unica, sezione "Orientamento" (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>), utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o e IDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio.

- L'ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Gioia Tauro ha predisposto l'elenco dei minori soggetti all'obbligo di istruzione nell'a.s. 2024/2025. Ogni avente diritto può prendere visione di detto elenco presso gli uffici preposti della Pubblica Istruzione negli orari di apertura al pubblico. E' assicurata la riservatezza dei dati personali, così come previsto dalle norme vigenti.

IL SINDACO
Cap. Aldo Alessio